

A SCUOLE CIVICHE DI MILANO -Fondazione di partecipazione
Ufficio Facility Management
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano

GARA N. 9/2013 **Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per il rinnovo funzionale e l'adeguamento, alla regola dell'arte vigente ed applicabile, degli impianti elettrici riferiti alla Scuola Civica di Musica - Villa Simonetta, sita in Via Stilicone n° 36 – Milano. – CIG**
5118904D33

Quesito 1

siamo chiedervi se ***l'Attestazione SOA*** è obbligatoria per i soggetti non stranieri, o se in alternativa è possibile presentare la dichiarazione attestante lo svolgimento dei lavori eseguiti con esito positivo, con prestazioni riconducibili all'oggetto della gara per un importo pari a € 258.000,00 (Iva Esclusa).

Risposta quesito 1

RISPOSTA:

L'Attestazione SOA per le categorie di lavori di cui Allegato A Tabella del DPR 207/2010 Regolamento **è obbligatoria per tutte le imprese concorrenti** fatta eccezione per quanto indicato nella lettera di invito per cui "i concorrenti stranieri, non soggetti al DPR 207/2010 e quindi nell'impossibilità di essere in possesso della certificazione SOA in OS30 di cui sopra, potranno presentare in alternativa..." le certificazioni e le dichiarazioni richieste nella stessa lettera di invito a pag. 11.

Il D.P.R. 207/2010 - Regolamento al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006 – all'art. 60 comma 2 stabilisce che la qualificazione mediante il sistema unico di qualificazione di cui all'articolo 40 del codice (in breve il sistema SOA – e quindi l'attestazione per le categorie di lavori di cui Allegato A Tabella del DPR 207/2010) **è obbligatoria** per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, **di importo superiore a 150.000 euro**; e al comma 4 stabilisce che **le stazioni appaltanti non possono** richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quello.

L'obbligatorietà riguarda **tutte le imprese, non solo italiane, ma anche quelle comunque stabilite sul territorio italiano con una stabile organizzazione**, indipendentemente dalla loro nazionalità.

L'art. 62 del Regol. stabilisce che le **imprese stabilite negli altri Stati esteri** di cui all'articolo 47, comma 1, del codice, presentano la documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla singola gara ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

L'art. 47 del Codice stabilisce che la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane:

- agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea,

- nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio,
- o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità.

Tuttavia per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione prevista dal Codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

È salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5, per il quale, se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Quesito 2

Da qualche mese la categoria OS7 è diventata a qualificazione obbligatoria, in questo caso visto che la OS7 è inferiore al 15% e noi non la possediamo possiamo comunque dichiararne il subappalto al 100% o bisogna costituire un ATi ?

Risposta quesito 2

Si applicano gli artt. 37 co. 11 e 118 co. 2 D.Gs. Codice; nonché gli artt. 108, 109, 170 e Allegato A Tabella, DPR 207/2010 Regolamento, da cui deriva la seguente disciplina specifica per la presente procedura : come già indicato nella lettera di invito i lavori OS7:

- sono minori del 10% del valore complessivo
- e sono minori di €. 150 mila,
- e non rientrano in categoria generale OG (obbligatoria)
- e non rientrano in categoria speciale OS a qualificazione obbligatoria,

pertanto l'affidatario dell'appalto, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OS30, **può eseguire direttamente** i lavori della categoria scorporata anche **senza possedere tale ulteriore qualificazione.**

Inoltre, come già indicato nella lettera di invito i lavori OS7:

- singolarmente considerati, sono inferiori al 15% (6%) del valore complessivo del contratto e pertanto **sono subappaltabili interamente (100%).**

Quesito 3:

pur non essendo stati esplicitamente invitati alla procedura in oggetto, si può partecipare alla Gara scaricando la lettera di invito dal sito www.fondazionemilano.eu?

Risposta quesito 3:

Certo, è possibile partecipare scaricando l'invito e tutta la documentazione necessaria dal nostro sito.

Quesito 4:

da una verifica sul sito AVCP non ci risulta obbligatorio per le imprese partecipanti il pagamento del contributo, essendo un appalto inferiore ad € 150.000,00, diversamente sulla lettera di invito viene indicato obbligatorio per le imprese

Risposta quesito 4:

A pagina 14 della lettera di invito, tra i documenti da presentare a pena esclusione, è indicato il contributo all'AVCP.
In effetti è un refuso.

A rettifica di quanto previsto nel LETTERA DI INVITO, si precisa che le società concorrenti non devono versare il contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza, in quanto non dovuto, poiché l'importo base di gara è inferiore a 150.000,00 Euro.

Quesito 5:

Si chiede se il modulo che abbiamo trovato in allegato alla Vs. documentazione n.5 relativo alla Dichiarazione sostitutiva alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura e dichiarazione sostitutiva di notorietà, chiediamo se fa parte del bando n.9/2013.

Risposta quesito 5

Il Modulo 05 - DICH – CCIAA pubblicato nel sito web della Fondazione reca l'intestazione seguente:

GARA N. 9/2013 Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per il rinnovo funzionale e l'adeguamento, alla regola dell'arte vigente ed applicabile, degli impianti elettrici riferiti alla Scuola Civica di Musica - Villa Simonetta, sita in Via Stilicone n° 36 – Milano. – CIG 5118904D33

La procedura è identificata con chiarezza dal riferimento al CIG 5118904D33.

Si tratta di una procedura negoziata sottosoglia e senza pubblicazione di bando ai sensi degli artt. 57 e 122 comma 7 del Codice contratti pubblici D.Lgs. 163/2006.

Il disciplinare/lettera di invito pubblicata nel sito web della Fondazione prevede l'obbligo del sopralluogo a pena di esclusione.

La richiesta di sopralluogo doveva essere presentata entro il termine perentorio ("entro e non oltre") del 23 Maggio 2013.

Quesito 6:

La ns società s.r.l. ha 2 amministratori, le dichiarazioni devono essere prodotte da entrambi ?

Risposta quesito 6

Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale che riguardano la moralità personale devono essere prodotte da ciascuno degli amministratori dotati di rappresentanza della società (amministratori delegati).

Il Codice contratti pubblici D.Lgs. 163/2006 art. 38 (menzionato nella lettera di invito a pag. 9 e segg. con rinvio alla nota di chiusura documento e ivi trascritto per intero) menziona gli amministratori muniti di rappresentanza nelle lettere b) e c) del comma 1. Nel comma 2 stabilisce che il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante

dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: tale dichiarazione concerne soltanto i fatti e circostanze di cui il dichiarante è personalmente a conoscenza e che può assumersene la responsabilità anche penalmente sanzionata; l'insussistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza che incidono sulla moralità personale può essere conosciuta direttamente e quindi dichiarata soltanto dagli interessati (nel caso specifico amministratori con rappresentanza) e da nessun altro in loro sostituzione. Nel Modello DICH - Requisiti d'ordine generale pubblicato nel sito web della Fondazione è inserita la seguente avvertenza:

N.B. Le dichiarazioni sostitutive in ordine alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) e m) ter dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. devono essere rese anche dai soggetti previsti dal citato art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006.

Quesito 7

Si chiede se è ancora possibile concordare il sopralluogo del bando situato a: Scuole Civiche di Musica - Villa Simonetta, Via Stilicone n°36 – Milano (e-mail pervenuta il 24/05/2013) (e-mail pervenute il 27 maggio 2013)

Risposta quesito 7

No, non è possibile.

Nella lettera di invito/disciplinare della procedura la data ultima per la richiesta del sopralluogo era stabilita "entro e non oltre" – cioè perentoriamente - il 23 Maggio 2013:

*"Gli operatori per concordare la data del sopralluogo dovranno inviare richiesta all'Ufficio Tecnico ufficiotecnico@fondazionemilano.eu unitamente a appalti@fondazionemilano.eu entro e non oltre il giorno **23 Maggio 2013 alle ore 15.00**. I sopralluoghi dovranno essere eseguiti entro e non oltre il giorno **31 Maggio 2013**."*

mentre la richiesta del quesito è del 24 Maggio, cioè tardiva.

Il termine perentorio è definito dall'art. 153 codice proc. civile ai fini del processo, ma ha valore di principio generale applicabile in ogni materia giuridica. Nel caso della procedura di gara il termine perentorio è quello stabilito dalla lex specialis (disciplinare – lettera di invito) con l'espressa previsione che esso non può essere prorogato (entro e non oltre). La lex specialis costituisce un'autolimitazione anche della stazione appaltante a garanzia e tutela della par condicio dei concorrenti, sicché il termine stesso non può essere prorogato neppure dalla stazione appaltante.

Quesito 8

Nel bando punto 14) si chiede dichiarazione di essere dotati di pec e di firma digitale. Dato che l'indirizzo pec è già richiesto nella domanda di partecipazione è obbligatoria tale dichiarazione?

Chi non è in possesso di firma digitale non è ammesso alla gara?

Risposta quesito 8

Tutte le dichiarazioni dal punto 1 al punto 14 sono indicate come pena d'esclusione nella lettera di invito anche se viene richiesta l'indicazione nei modelli e/o fac simili predisposti da Fondazione Milano.

La firma digitale è un elemento essenziale per la firma del contratto e le società che partecipano alla presente procedura devono esserne dotate o devono dichiarare che si obbligheranno ad avere la firma digitale entro la stipula del contratto

Milano 27 maggio 2013

Quesito 9

Con riferimento alla procedura negoziata per rifacimento impianto elettrico "casa della musica" si chiede delucidazione per quanto segue:

-nell' art 11 si fa riferimento al Dlg 163/2006 art. 82 cioè massimo ribasso

-nell' art 12 capoverso "d" "verifica offerte anomale" si fa riferimento anche al Dlg 163/2006 art. 86 cioè esclusione automatica offerte anomale mediante media aritmetica ecc. ecc.

Di conseguenza la gara verrà aggiudicata tenendo conto anche dell'art. predetto 86 .

Vogliate cortesemente confermarci l'interpretazione.

Risposta quesito 9

Certamente, la legge obbliga la stazione appaltante al valutare la congruità delle offerte anormalmente basse applicando il metodo prescritto dall'art. 86 comma 1 D.Lgs. 163/2006. Tuttavia non è consentita la esclusioone automatica delle offerte anormalmente basse, ma è prescritto appunto che si debba valutarne la congruità seguendo le indicazioni degli artt. 86, 87, 88, ai quali rinviamo.

Quesito 10

All'interno del **modello allegato 15** " Dichiarazione sostitutiva alla camera di commercio,industria artigianato e agricoltura e dichiarazione sostitutiva di notorietà" è presente un altro allegato come "Dichiarazione sostitutiva di notorietà" (relativa alla dichiarazione di avere famigliari conviventi di maggiore età), nell'oggetto viene indicata un'altra gara, per l'esattezza **la gara n.5/2013 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'IMPIANTO DECORATIVO,degli stucchi e degli elementi ecc...**.

Vi chiediamo se questa dichiarazione dobbiamo presentarla comunque, modificando l'oggetto della gara con la gara n.9/2013 oppure questa dichiarazione è stato inserita erroneamente.

Risposta quesito 10

In data odierna è stato pubblicato il modulo corretto.

Milano 3 giugno 2013

Quesito 11

Nella Domanda di partecipazione viene indicata l'eventuale volontà di subappaltare alcuni lavori. Nella nostra visura camerale, siamo abilitati per la realizzazione di opere edili.

Chiedo pertanto se possiamo omettere la compilazione di tale punto b) in quanto la scrivente risulta essere in possesso della certificazione OS30 cl.II ma non certificata per l'OS7.

In caso di risposta affermativa il punto b) va sbarrato o semplicemente lasciato in bianco?

Risposta quesito 11

Se l'impresa concorrente non intende subappaltare i lavori può semplicemente omettere di compilare e quindi lasciare in bianco, oppure sbarrare gli spazi predisposti nel modello della domanda di partecipazione; le due modalità sono equivalenti.

Nella lettera di invito art. 2 è indicata come prevalente e obbligatoria la cat. OS30, mentre la categoria OS7 non è indicata come obbligatoria e in effetti non è obbligatoria ai sensi della "Tabella sintetica delle categorie" di cui all'Allegato A del D.P.R. 207/2010 - Regolamento codice contratti pubblici.

Inoltre nel medesimo art. 2 citato è indicato che i lavori in categoria OS7 sono minori del 10% dell'importo complessivo (6%) e sono minori di € 150 mila (€7.374,73).

Pertanto ai suddetti lavori in categoria OS7 si applica la nota esplicativa presente in calce al medesimo art. 2 della lettera di invito e cioè l'affidatario dell'appalto, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OS30, può eseguire direttamente i lavori della categoria incorporata OS7 anche senza possedere tale ulteriore qualificazione.

Quesito 12

Si chiede conferma se 9/2013 è aperta a tutti o solo a chi è stato invitato?

Risposta quesito 12

Si conferma la risposta già data al quesito n.º3 a parziale rettifica del disciplinare contenuto nel modello della lettera di invito pubblicata nel sito web della Fondazione: è possibile partecipare scaricando l'invito e tutta la documentazione necessaria dal nostro sito www.fondazionemilano.eu, senza la necessità di richiedere e ricevere l'invito nominativo da parte della Fondazione; conseguentemente l'invito è rivolto a tutte le imprese interessate e in possesso delle caratteristiche di qualificazione.

Fermo restando che si tratta di una procedura negoziata sotto soglia e senza pubblicazione di bando, per celerità della procedura, --- anziché prevedere una fase di selezione preventiva e costringere le imprese interessate a richiedere di essere invitate (nominativamente) sulla base delle informazioni sulle proprie caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa --- si è invece preferito consentire la partecipazione a tutte le imprese che in sede di offerta dimostrino la loro qualificazione. La verifica dei requisiti di qualificazione verrà effettuata direttamente in sede di apertura della busta di offerta e particolarmente della busta della documentazione.

Questa scelta è conforme ai principi in materia di contratti pubblici e particolarmente al principio della massima partecipazione, concorrenza e competizione dei concorrenti.

Milano 4 giugno 2013